

## PROPOSTA DI LEGGE

**“Modifiche al D.Lgs. 16 aprile 1994, nr. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) ed interventi normativi per l’adozione di un registro pubblico dei libri di testo finalizzato ad un maggior pluralismo culturale ed alla tutela del diritto allo studio e della libertà d’insegnamento.”**

### PREMESSA

*Ai fini di una più concreta attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, che recitano che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, che la scuola è aperta a tutti e che, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla lettera g) della legge 28 marzo 2003 n° 53, “il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio...”, si propone, in via sperimentale, che nel secondo ciclo scolastico venga lasciata agli alunni la libera scelta del libro di testo così da assicurare una più ampia offerta formativa.*

*Naturalmente con questa proposta non viene meno il dovere dell’adozione dei libri di testo da parte degli studenti.*

*Una ulteriore finalità della presente proposta è quella di sottrarre gli studenti, e le loro famiglie, alla gravosità dei costi, notevolmente incidenti sui bilanci familiari, derivanti dall’adozione obbligatoria dei libri di testo favorendo anche in questo senso il massimo diffondersi di cultura e scolarizzazione realmente accessibili per tutte le fasce sociali di reddito sulla base del principio delle pari opportunità.*

## **TESTO**

### **ART. 1**

Per il secondo ciclo scolastico, previsto dalla legge n° 53 del 28 marzo 2003, in fase sperimentale dall'anno scolastico 2004-2005, l'adozione dei libri di testo è lasciata alla libera scelta dello studente, ai fini della più ampia realizzazione del diritto allo studio, nell'ambito delle modalità previste dalla legge. La concreta realizzazione del Piano di Offerta Formativa e la libertà di insegnamento appartengono al docente che le gestisce, anche con l'utilizzo di sussidi didattici integrativi, con ampia autonomia.

### **ART. 2**

E' istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica il "Registro pubblico dei libri di testo". Le case editrici accreditano, previo accertamento tecnico-scientifico, i libri di testo nel Registro pubblico dei libri di testo.

Il Registro assolve alle seguenti funzioni:

- 1) Indica quali sono i testi che possono essere adottati liberamente dagli studenti, con le modalità previste dalla legge.
- 2) Garantisce la validità didattica dei libri di testo in tutte le scuole, pubbliche e private, del territorio nazionale.
- 3) Fornisce ai docenti le informazioni didattiche necessarie sui libri di testo, con largo anticipo rispetto all'adozione, al fine di garantire, nella libertà di insegnamento, la possibilità di indirizzare lo studente, con le modalità previste dalla legge.

### **ART. 3**

L'iscrizione dei libri di testo nel Registro pubblico previsto dall'art. 2 di questa legge, avviene mediante l'accertamento tecnico-scientifico di una apposita Commissione, nominata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica. La commissione risiede presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica ed è costituita da alte personalità della cultura, da rappresentanti delle Associazione dei genitori e degli studenti, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei docenti, nominati mediante decreto ministeriale. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica nomina i membri della Commissione, garantendo il più ampio pluralismo culturale.

### **ART. 4**

All'art. 7 del Testo Unico D.Lgs. 16 aprile 1994, nr. 297 dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente:

"e-bis) per il secondo ciclo scolastico, previsto dalla legge n° 53 del 28 marzo 2003, in fase sperimentale dall'anno scolastico 2004-2005, provvede all'adozione dei programmi didattici indicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, sentiti i consigli di interclasse o di classe, indirizza gli studenti nella scelta dei libri di testo e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici."

## **ART. 5**

La sperimentazione della liberalizzazione della scelta del libro di testo per il secondo ciclo scolastico (previsto dalla legge n° 53 del 28 marzo 2003), entra in vigore dall'anno scolastico 2004-2005. Entro 180 giorni dall'approvazione della legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica emana, con apposito decreto, il regolamento di attuazione del presente provvedimento.